

114

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 3

Proposta di Legge presentata nella tornata del 29. luglio 1863.
dal Ministro Di Giustizia

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Comfatti

Adottata nella tornata del 23. Agosto 1863.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(PISANELLI)

*nella tornata del 29 luglio 1863***Composizione delle Corti d'Assisie.**

SIGNORI! — Il progetto che ho l'onore di presentare alla Camera sulla composizione delle Corti d'assisie è già stato approvato dal Senato.

Nutro fiducia che non incontrerà opposizione, perchè un progetto somigliante fu presentato altra volta alla Camera Elettiva e meritò l'approvazione della Commissione destinata pel suo esame; e se non venne discusso e sancito da un suo voto solenne, ciò accadde a cagione di più gravi quistioni, che allora richiamavano l'attenzione di quel Consesso.

Il Governo, nel proporre il suddetto progetto di legge, ha avuto un duplice intento: l'uno, di dare celere moto all'amministrazione della giustizia; dappoichè, se si eccettuano le antiche provincie continentali, in tutte le altre il numero de' consiglieri è assai ristretto per provvedere convenevolmente alle esigenze delle Corti d'assisie, delle Sezioni di accusa e delle Sezioni promiscue.

E questa insufficienza massimamente si è avvertita nelle provincie napoletane, siciliane e nella Sardegna, dove non si è potuto stabilire tante Corti di assisie straordinarie, quanto il bisogno ne richiede, per spedire prontamente tutta la mole dei processi, e sgombrare le carceri. L'altro intento è stato quello di scemare le spese che gravano il pubblico erario. Ciò si conseguirebbe senza discapito della buona amministra-

zione della giustizia, senza veruno scemamento delle giudiziali garanzie. E di vero le funzioni di giudice in una Corte di assisie si restringono a risolvere gl'incidenti contenziosi della pubblica discussione, a statuire sulle quistioni di riparazione civile e di penalità. Or quando si pon mente, che i giudici di tribunali circondariali non sono estranei all'amministrazione della giustizia penale; che sono soliti di risolvere quelle stesse quistioni, che pur sorgono nella trattazione degli affari correzionali; e che, in fine, nell'applicazione della pena, risolta che sia la grave quistione di fatto, non si sperimenta quella malagevolezza che gli oppositori mettono innanzi; non si potrà non convenire che l'attuazione del progetto in discorso non presenta alcun pericolo per la retta amministrazione della giustizia.

Ciò per ultimo è avvalorato dall'esperienza, poichè il principio della surrogazione dei giudici di circondario ai consiglieri d'appello, da tempo già fu attuata, con felice risultato, e nella Francia e nel Belgio.

Nell'altro ramo del Parlamento furono proposte al progetto del Governo due modificazioni. Si pensò essere opportuno limitare l'intervento de' giudici circondariali a' circoli ove non sedesse la Corte d'appello; dare facoltà alla Sezione di accusa di dichiarare che straordinariamente, per certe cause, le Assisie si terrebbero da consiglieri di Corte d'appello, nei circoli ove questa non avesse sede. Tali modificazioni furono rigettate, e con ragione, sì perchè mettevano una diversità di trattamento fra i giudicabili, dedotta dalla circostanza accidentale del luogo dove il reato era avvenuto; sì perchè si diminuiva, e senza necessità, l'ammontare dell'economia che il Governo si proponeva; sì perchè in fine la Sezione d'accusa non avrebbe avuto un criterio certo per discernere, quando fosse il caso di fare la delegazione dei consiglieri.

Ne alle cose dette fa contrasto l'articolo 8° del progetto, perocchè esso contiene una disposizione puramente transitoria, ed è stata dettata coll'intendimento di operare gradatamente la riforma delle Corti d'assisie, non disconoscendo le posizioni già acquistate dai consiglieri delle Corti d'appello.

Per queste considerazioni il referente nutre fiducia che il presente progetto sarà per meritare l'accoglimento stesso che ha avuto nell'altro ramo del Parlamento.

PROGETTO DI LEGGE

(114)

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 29 giugno 1863.

Art. 1.

Ogni Corte di assisie è composta di un presidente scelto fra i consiglieri della Corte di appello e di due giudici del tribunale di circondario del luogo, ove sono tenute le assisie. Può esservi aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso tribunale.

Art. 2.

Nei circoli di assisie, dove per l'abbondanza delle cause le sessioni si debbono protrarre per più quindicine, potranno essere designati due presidenti, dei quali ciascuno terrà alternativamente i dibattimenti per una quindicina nell'ordine che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello nel ruolo che sarà da esso formato delle cause da spedirsi nel periodo di ogni turno trimestrale delle assisie.

Art. 3.

Il primo presidente della Corte d'appello designa entro gli otto giorni successivi alla chiusura delle assisie i presidenti ed i giudici che dovranno tenerle nel trimestre successivo.

È però in facoltà del ministro della giustizia di fare la designazione dei presidenti prima della chiusura delle assisie, che precedono immediatamente quelle, a cui si riferiscono siffatte designazioni.

Il primo presidente, sempre quando lo stimi conveniente, può presiedere le Corti di assisie; può anche affidarne la direzione ad un presidente di sezione della Corte d'appello.

Art. 4.

Non potrà far parte della Corte di assisie il giudice del tribunale, che abbia atteso alla istruzione del processo di che è giudizio.

Art. 5.

Mancando od essendo impedito il presidente o i presidenti delle assisie, saranno i medesimi surrogati dai consiglieri che verranno designati dal primo presidente della Corte di appello.

*Bergio Bongatti
Luffoginda, Conforti,
Pica, Giorgini, Trozzi
Tribunale di Filigine
16 giugno*

BIBLIOTECA DEL SENATO

Mancando od essendo impedito prima dell'apertura della sessione taluno dei giudici, verrà il medesimo surrogato dal giudice del tribunale, che sarà designato dal primo presidente della Corte d'appello. Ove poi la detta mancanza od impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione sarà fatta dal presidente della Corte di assisie.

Art. 7.

Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti i tribunali di circondario sono del pari ammessi innanzi alla Corte di assisie.

In ciascuna Corte d'appello si potranno diminuire due consiglieri per ogni Corte di assisie.

Per gli effetti di tale diminuzione i posti che si renderanno vacanti in ogni Corte d'appello, non potranno dar luogo a nuove nomine fino a che il numero dei consiglieri non si trovi inferiore a quello in conseguenza della presente legge normalmente stabilito.

I consiglieri eccedenti il numero stabilito per ogni Corte dalla presente legge potranno intanto essere chiamati a comporre le Corti di assisie nei circoli ove hanno sede le Corti d'appello.

È fatta facoltà al Governo del Re di divenire, nel personale dei giudici dei tribunali di circondario, a quegli aumenti, che in esecuzione della presente legge riconoscesse indispensabile.

Art. 9.

Tutte le disposizioni di leggi anteriori, contrarie alla presente, sono abrogate.

Addì 30 luglio 1863.

Il vice-presidente del Senato
GIUSEPPE FERRIGNI.

390

Relazione sul progetto di Legge per la composizione delle Corti di Appello

Signori

Il progetto che ho l'onore di propor-
re al Senato di presentarsi un progetto
per la composizione delle Corti di Appello,
è stato già approvato dal Senato.

Se le discussioni cui io mi sono dato
hanno fiduciosi che questa proposta non
incontrerà opposizione, ne quali
importanti motivi imperiose, e che per
un progetto, ben ripensato, in pre-
sente tempo, e che si appropria al
presente stato della Camera
elettiva, e merita l'appro-
vazione della Commissione destinata per
suo esame, e se non tenne dispetto e dan-
cito da un suo voto solenne, e di cui ad-
de a ragioni di più gravi questioni,
che allora richiamarono l'attenzione
di quel Senato.

Il Governo nel proporre il suddet-
to progetto di Legge, ha avuto un
duplice intento: l'uno, di dare celerità
all'amministrazione della giustizia;
da poiché, se si eccettuano le antiche pro-
vincie continentali, in tutte le altre il nu-
mero de' Consiglieri è assai ristretto
per provvedere convenevolmente alle spi-
gite delle Corti di Appello, delle Se-

Te nella Sardegna

zioni di Accuse, e delle Carceri promesse.
E questa insufficiente, ma almeno si è
avvertita nelle Province Napoletane e
Siciliane, dove non si è potuto stabilire
tante Corti di Spedite Straordinarie,
quanto il bisogno ne richiede per spedire
prontamente tutta la mole di processi,
e sgombrare le carceri. — L'altro intento
è stato quello di sumare le spese che
gravano il pubblico Erario. Ciò si con-
sequirebbe senza discapito della buo-
na amministrazione della giustizia,
senza seruno scemamento delle giu-
diziali garantite. E di vero le fun-
zioni di Giudice in una Corte di
Spedite si restringono a risolvere
gl'incidenti contentiosi della pub-
blica discussione, a statuire sulle que-
stioni di riparazione civile e di pe-
nalità. Or quando si pon mente
che i giudici di Tribunali circo-
ndariali non sono estranei all'ammini-
strazione della giustizia penale, che
sono soliti di risolvere quelle stesse
questioni, che pur sorgono nella trat-
tazione degli affari correzionali, e
che, in fine, nell'applicazione della
pena, risolta che sia la grave que-
stione di fatto, non si sperimenta
quella malagevolezza, che gli oppo-
sitori mettono innanzi, non si potrà
non convenire che l'attuazione del
progetto in disotto, non presenta
alcun pericolo per la retta ammi-
nistrazione della giustizia. ~~La~~

Ciò per ultimo, è avvalorato dalla esperienza, poichè il principio della surrogazione de' giudici di Circondario ai Consigli di Appello, da tempo già fu attuata, con felice risultato, e nella Francia e nel Belgio.

~~La Commissione del Senato presentò un progetto che modificava in due parti principali quello del governo introdurre i giudici circondariali ne' Circoli ove non sedesse la Corte di Appello: dare facoltà alla Commissione di Accusa di dichiarare che straordinariamente, per certe cause, le Affitte si tenessero da Condottieri di Corte di Appello, anche ne' Circoli ove questa non avesse sede. Queste modificazioni furono respinte, e con ragione, sì perchè metteranno una diversità di trattamento fra i giudici, decisa dalla circostanza accidentale del luogo dove il reato si era commesso; sì perchè si diminuirebbe senza necessità, l'ammontare dell'economia che il Governo si proponeva; sì perchè, in fine, la Commissione di Accusa non avrebbe avuto un criterio certo per discernere quando fosse il caso di fare la delegazione di Condottieri.~~

Ne alle voci dette, fa contrasto l'art. 9 del progetto, poichè esso contiene una disposizione puramente transitoria, ed è stata dettata coll'intendimento di operare gradualmente la riforma delle Corti di Affitte,

T Nell'altro ramo del Parlamento furono proposte al progetto del governo due modificazioni. Si pensò essere opportuno

non abbandonando le posizioni già acquisite dal Consiglio delle Corti di Appello.

In queste considerazioni il Riferente nutre fiducia che il presente progetto sarà per meritare lo accoglimento istesso, che ha avuto nell'altro ramo del Parlamento.

N° 144.

Progetto di legge approvato dal Senato del Regno presentato dal Ministro di Grazia Giustiziale e di Culto (Pavulli)

Responsione delle Corti di Spina

Tenuta il 29 luglio 1863.

Carlo Perrone

relazione del ministro
al progetto di legge riguardante
la composizione delle Corti
di appello

322

Lignani

Il ministro giuridico ha pre-
sentato al Senato un pro-
getto di legge relativo alla
~~formazione~~ ^{composizione} delle Corti
di appello secondo il nuo-
vo progetto di legge le
corti di appello farebbero
comparsa di un Presidente
scelto tra i consiglieri della
Corte di appello e di due
giudici del tribunale di
circondario del luogo, o in
loro assenza un giudice
invece di due consiglieri
di Corte di appello a loro
ve sulla legge in vigore
~~de componerle indirettamente~~
Questo progetto venne
nella sua integrità appro-
vato dal Senato.

Le ragioni che indussero
il ministro ad un pro-
fatto risarcimento per
di gravare l'impoverito.
Da prima volgi attenzione
che nelle procure ucraine
risarziali e nelle loro qua-
lità il numero di consiglieri di Corte di appello

è ridotto in un gergo che
risulta impossibile prevedere
convenevolmente ai bisogni
delle Corti. A tal fine delle
Legioni di accusa e delle
Legioni di promiscua - questo
difetto è cagione che un gran
numero d'imputati rimanga
lungamente in carcere pri-
ma di essere tratto a giudizio.
A tal fine fa quel capo cagione
un gran numero di pericoli
all'ovario, un gran dan-
no alla giustizia e un
che un gran pericolo
all'igiene e alla sicurezza
pubblica minacciata dalle
facili evasioni.

Se si vedesse che l'amministrazione
della giustizia abbia
a soffrire per questi difetti di revisione
della giustizia di appello
e di mandamento e di primo
istanza rispetto alle cause
essenzialmente e quindi i
lunghi continuenti a tratta-
re gran quantità di diritto e
di forme. Né il compito per
i consiglieri di un Corte di
appello e di un gran difficoltà
sopra che essi sono essenzialmente
che deputato a decidere il fine
della legge davanti la
pubblica o per l'ordine applica-

Ne si crede che la compo-
sizione delle Corti d'Altopia
sia una nuova prova
di antecedente ritardo.
Per l'opposto il principio
della convocazione di giudici
e di circoscrizioni ai computer
si è appello fu la gran
tempo attuato con felice
successo nella Francia e
nel Belgio.

299
e le pene corrispondenti
alla dichiarazione di guerra.
Nelle Corti d'Altopia il compito
importante di un rapporto
al Proprietario tanto nel di-
vizio la pubblica d'impres-
sione quanto nella pro-
prietà della questione.
Il Proprietario per la qual cosa
non si riaccomoda mai al
Costante, che la storia di
Proprietari delle Corti di
Altopia con in persona fo-
rta di profonda sciuzza
s'idea e di quel senso netto
che quello supplisce anche
al difetto della storia.
La Commissione propone
l'approvazione del propo-
sto progetto di legge.
Votato Proffice Confetti

~~Agrippa~~

W. W. A.

Religione

Boggio, Boggio, Caviglioglio
Cortina, Pia, Giorgini, Treppi,
Tachio, Desfilipso

Invenzione del Ch. Deumbe 1765.

SENATO DEL REGNO

SESSIONE 1863

N.º 114-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**BOGGIO, BORGATTI, CASTAGNOLA, CONFORTI, PIZA, GIORGINI,
TREZZI, TECCHIO, DE FILIPPO**

sulla proposta di legge approvata dal Senato del regno, e presentata alla Camera
dal ministro di grazia giustizia e culti

nella tornata del 29 luglio 1863

Composizione delle Corti d'Assisie.

Tornata del 16 dicembre 1863.

SIGNORI! — Il ministro guardasigilli presentava al Senato un progetto di legge relativo alla composizione delle Corti di assisie. Secondo il nuovo progetto, le Corti di assisie sarebbero composte di un presidente, scelto tra i consiglieri delle Corti di appello e di due giudici del tribunale di circondario del luogo ove sono tenute le assisie, invece di due consiglieri di Corte di appello, a tenore della legge in vigore.

Questo progetto venne nella sua integrità approvato dal Senato.

Le ragioni, che indussero il ministro ad un siffatto divisamento, sono di grande importanza. Da prima vuolsi osservare, che, nelle provincie meridionali e nella Sardegna, il numero dei consiglieri di Corte di appello è ristretto in guisa, che riesce impossibile provvedere convenevolmente ai bisogni delle Corti di assisie, delle

(114-A)

sezioni di accusa e delle sezioni promiscue. Questo difetto è cagione che in gran numero gl'imputati rimangano lungamente in carcere prima di essere tratti a giudizio. La qual cosa cagiona un gravissimo dispendio all'erario, un gran danno alla giustizia, all'igiene ed alla sicurezza pubblica, minacciata dalle facili evasioni.

I giudici di circondario sono giudici di appello rispetto alle sentenze dei giudici di mandamento, e di prima istanza rispetto alle cause correzionali, e quindi hanno continuamente a trattare gravi questioni di diritto e di forma. Per la qual cosa sono pari alla nuova missione alla quale sono chiamati dal presente progetto. Nè il compito poi dei consiglieri di una Corte di assisie è di una grave difficoltà, dappoichè essi sono unicamente deputati a decidere gl'incidenti, che sorgono nella pubblica discussione, ed applicare le pene corrispondenti alle dichiarazioni dei giurati.

Nè si creda che questa composizione delle Corti di assisie sia cosa nuova, e del tutto priva di antecedenti storici. Per l'opposto il principio della surrogazione dei giudici di circondario ai consiglieri d'appello fu da gran tempo attuato con felice successo nella Francia e nel Belgio.

Nelle Corti d'assisie il compito importantissimo appartiene al presidente, tanto nel dirigere la pubblica discussione, quanto nella proposta delle questioni. Per la qual cosa non si raccomanda mai abbastanza che la scelta dei presidenti delle Corti d'assisie cada su persone fornite di profonda scienza giuridica od almeno di quel senso retto, che spesso supplisce anche al difetto della scienza.

La Commissione propone l'approvazione del presente progetto di legge.

RAFFAELE CONFORTI, *relatore.*

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

nella tornata del 29 giugno 1863.

Art. 1.

Ogni Corte di assisie è composta di un presidente scelto fra i consiglieri della Corte di appello e di due giudici del tribunale di circondario del luogo, ove sono tenute le assisie. Può esservi aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso tribunale.

Art. 2.

Nei circoli di assisie, dove per l'abbondanza delle cause le sessioni si debbono protrarre per più quindicine, potranno essere designati due presidenti, dei quali ciascuno terrà alternativamente i dibattimenti per una quindicina nell'ordine che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello nel ruolo che sarà da esso formato delle cause da spedirsi nel periodo di ogni turno trimestrale delle assisie.

Art. 3.

Il primo presidente della Corte d'appello designa entro gli otto giorni successivi alla chiusura delle assisie i presidenti ed i giudici che dovranno tenerle nel trimestre successivo.

È però in facoltà del ministro della giustizia di fare la designazione dei presidenti prima della chiusura delle assisie, che precedono immediatamente quelle, a cui si riferiscono siffatte designazioni.

Il primo presidente, sempre quando lo stimi conveniente, può presiedere le Corti di assisie; può anche affidarne la direzione ad un presidente di sezione della Corte d'appello.

Art. 4.

Non potrà far parte della Corte di assisie il giudice del tribunale, che abbia atteso alla istruzione del processo di che è giudizio.

Art. 5.

Mancando od essendo impedito il presidente o i pre-

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

~~Identico al qui sopra~~

Art. 3.

Il presidente di ogni camera giudiziaria, come con
Regio Decreto designante i presidenti ed i giudici
della Assisie.

sidenti delle assisie, saranno i medesimi surrogati dai consiglieri che verranno designati dal primo presidente della Corte di appello.

Art. 6.

Mancando od essendo impedito prima dell'apertura della sessione taluno dei giudici, verrà il medesimo surrogato dal giudice del tribunale, che sarà designato dal primo presidente della Corte d'appello. Ove poi la detta mancanza od impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione sarà fatta dal presidente della Corte di assisie.

Art. 7.

Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti i tribunali di circondario sono del pari ammessi innanzi alla Corte di assisie.

Art. 8.

In ciascuna Corte d'appello si potranno diminuire due consiglieri per ogni Corte di assisie.

Per gli effetti di tale diminuzione i posti che si renderanno vacanti in ogni Corte d'appello, non potranno dar luogo a nuove nomine fino a che il numero dei consiglieri non si trovi inferiore a quello in conseguenza della presente legge normalmente stabilito.

I consiglieri eccedenti il numero stabilito per ogni Corte dalla presente legge potranno intanto essere chiamati a comporre le Corti di assisie nei circoli ove hanno sede le Corti d'appello.

È fatta facoltà al Governo del Re di divenire, nel personale dei giudici dei tribunali di circondario, a quegli aumenti, che in esecuzione della presente legge riconoscesse indispensabile.

Art. 9.

Tutte le disposizioni di leggi anteriori, contrarie alla presente, sono abrogate.

~~Addi 30 luglio 1863.~~

~~Il vice-presidente del Senato~~

~~GIUSEPPE FERRIGNI.~~

Uffiziario nella Camera del

Vellati

148.

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 29 Luglio 1863

OGGETTO

Composizione delle Corti d'Asisie

Articolo 1.

Ogni Corte di Asisie è composta di un presidente scelto fra i consiglieri della Corte di appello, e di due giudici del Tribunale di circondario del luogo ove sono tenute le asisie. Suo esecri aggiunto, come supplente, un altro giudice dello stesso Tribunale.

Articolo 2.

Ne' circoli di Asisie, dove per l'abbondanza delle cause le sessioni si debbono protrarre per più quindici giorni, potranno essere designati due presidenti, di quali ciascuno terrà alternativamente i dibattimenti per una quindicina nell'ordine che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello nel ruolo che sarà da esso formato

Delle cause da spedirsi nel periodo di ogni
turno trimestrale delle assise.

Articolo 3.

Il primo presidente della Corte d'Appello
designa entro gli otto giorni successivi alla
chiusura delle assise i presidenti e i giudici
che dovranno tenerle nel trimestre successivo.

E' però in facoltà del Ministro della
Giustizia di fare la designazione dei presiden-
ti prima della chiusura delle assise ed
precedono immediatamente quelle a cui si
riferiscono siffatte designazioni.

Il primo presidente, sempre quan-
do stia convenientemente, può presiedere le assise
di assise: può anche affidarne la dire-
zione ad un presidente di sessione della
Corte d'Appello.

Articolo 4.

Non potrà far parte della Corte di
Assise il giudice del tribunale che abbia
avuto alla istruzione del processo di che
si giudica.

Articolo 5.

Mancando od essendo impedito il
presidente o i presidenti delle assise, saranno
i medesimi surrogati da' consiglieri che ver-
ranno designati dal primo presidente della
Corte d'Appello.

Articolo 6.

Mancando od essendo impedito, prima dell'apertura della sessione, taluno de' giudici, verrà il medesimo surrogato dal giudice del Tribunale che sarà designato dal primo presidente della corte d'appello. Ove poi la detta mancanza od impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione sarà fatta dal presidente della corte di Assise.

Articolo 7.

Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti i Tribunali di Circondario sono del pari ammessi innanzi alla corte di Assise.

Articolo 8.

In ciascuna corte d'Appello si potranno diminuire due consiglieri per ogni corte di Assise.

Per gli effetti di tale diminuzione, i posti che si renderanno vacanti in ogni corte d'Appello, non potranno dar luogo a nuove nomine, fin a che il numero dei consiglieri non si trovi inferiore a quello in conseguenza della presente legge normalmente stabilito.

I Consiglieri eccedenti il numero stabilito per ogni corte dalla presente legge

potranno intanto essere chiamati a comporre
le Corti di Appello nei circoli ove hanno sede
le Corti d'Appello.

È fatta facoltà al Governo del Re
di Decretare nel personale dei Giudici dei
Tribunali di circondario, a quelli aumenti,
che, in esecuzione della presente legge si-
conoscere indispensabili.

Articolo 9.

Tutte le disposizioni di leggi anteriori,
contrarie alla presente, sono abrogate.

Addì 30 Luglio 1863

Il Presidente del Senato
Giuseppe Ferrero